

STUDIO MUTINELLI MAZZON DONÀ

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Trieste, 1/A - 35121 Padova – Tel. 049 8755933
e mail studio@studiommd.it – pec studiommd@odcecpcd.legalmail.it

Dal 2026 collegamento obbligatorio tra corrispettivi IVA e pagamenti elettronici

Un servizio web consentirà di associare gli strumenti di rilevazione senza necessità di un vincolo fisico

Dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (es. pos, app di pagamento).

Tale collegamento, però, non sarà di tipo fisico, come inizialmente prospettato, ma sarà garantito tramite un **servizio web** che consentirà di associare la matricola dei registratori all'identificativo univoco dello strumento di pagamento.

È quanto dispone il provvedimento n. [424470/2025](#), con il quale l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle novità introdotte dall'[art. 1](#) commi 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tali disposizioni hanno modificato l'[art. 2](#) comma 3 del DLgs. 127/2015, prevedendo non solo l'**obbligo di collegamento** tra gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico, ma anche la memorizzazione puntuale e la trasmissione in forma aggregata dei **dati dei pagamenti** elettronici giornalieri.

Si tratta di una misura volta a contrastare l'evasione fiscale, facilitando i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.

In base a quanto stabilito dal citato provvedimento, per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno:

- accedere all'**area riservata** sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l'apposito servizio web che sarà reso disponibile;
- utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in **abbinamento** alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
- registrare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento. Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l'elenco degli strumenti di cui questi, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari, risulta titolare.

Il collegamento potrà essere eseguito **direttamente** dai soggetti obbligati o **tramite intermediari** delegati al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

STUDIO MUTINELLI MAZZON DONÀ

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Trieste, 1/A - 35121 Padova – Tel. 049 8755933
e mail studio@studiommd.it – pec studiommd@odcecpd.legalmail.it

Nonostante l'obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione. È stabilito, infatti, che per gli strumenti di pagamento elettronico già nella disponibilità degli esercenti, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento andrà effettuato **entro 45 giorni** dalla data di messa a disposizione del citato servizio web nell'area riservata.

A regime, invece, ossia per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento andrà effettuato a partire dal sesto giorno del **secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno del mese.

Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche in caso di **variazione** degli strumenti già utilizzati (es. disattivazione di un Pos).

Diversamente, per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la **procedura web** dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere operato all'interno della medesima procedura.

Da quanto si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all'inizio del mese di **marzo 2026**. La data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Per quanto concerne i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico, il provvedimento in esame specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, al momento della **registrazione delle operazioni di vendita** o prestazione, "riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare".

I dati di pagamento andranno poi **trasmessi** giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.

Si ricorda, in ultimo, che nel prevedere l'integrazione tra il processo di rilevazione dei corrispettivi e il processo di pagamento elettronico, la legge di bilancio 2025 ha previsto l'adeguamento del relativo **quadro sanzionatorio**, stabilendo che le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti. In particolare:

- la sanzione di cui all'**art. 11** comma 2-*quinquies* del DLgs. 471/97, si applicherà anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro di cui all'**art. 11** comma 5 del DLgs. 471/97, prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, si applicherà anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.